



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 128 del 28 MAG. 2012

**OGGETTO: Giudizio "Tornatola Elvira + 2, quali eredi di Garufi Domenico c/Provincia".
Corte di Appello di Messina. Cit. not. 10/11/11. Autorizzazione al Sig. Presidente
a resistere in giudizio.**

L'anno duemilaundici il giorno VENTO del mese di MAGGIO nella sala delle
adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>No</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA <i>deleta</i>	<u>/</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>No</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>Si</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

1° Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche – U.O. Legale e Contenzioso

OGGETTO: Giudizio “Tornatola Elvira + 2, quali eredi di Garufi Domenico c/Provincia”.
Corte di Appello di Messina. Cit. not. 10/11/11. Autorizzazione al Sig. Presidente
a resistere in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 10/11/11 i Sig.ri Tornatola Elvira, Garufi Maria Francesca e Garufi Giuseppe, quali eredi di Garufi Domenico, hanno proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n° 871/2011 con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato l'estinzione del procedimento, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE, pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a stare in giudizio e nominare a tal fine un Legale di fiducia dell'Ente;

DATO ATTO che per compensi e spese, al netto degli oneri di legge, discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, che vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce “Spese per liti, arbitrati, ecc...” del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

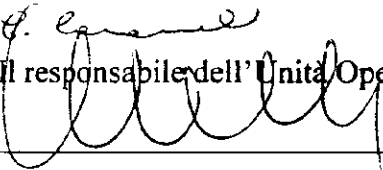
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione al giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Messina da Tornatola Elvira + 2, quali eredi di Garufi Domenico, con atto notificato il 10/11/11, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.200,00= al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul cod.1010903 cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2011;

DEMANDARE al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Allegati:
1) Atto di citazione.

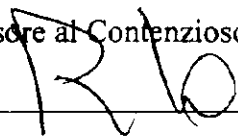

Il responsabile dell'Unità Operativa

Li, _____

IL DIRIGENTE


Li, _____

L'Assessore al Contenzioso


Li, _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 13/2/2012

IL DIRIGENTE

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 23 APR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 367 Atto _____ del _____

Importo € 2200,00

Disponibilità Cap. 2250 Bil. 2012

Messina 8/3/12 Il finanziere

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina li. _____

L'ADDETTO

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione ☒ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 02 GIU. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(1° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 MAG 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 29 MAG 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Giovanni D'Angelo)

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Citazione in appello

Per **TORNATOLA ELVIRA**, nata a S. Agata di Militello il 21/11/1914, residente in Messina, Via Faranda n. 1, cod. fisc. TRNLVR14S61I199T, in giudizio tramite il proprio figlio e rappresentante generale *ad negotia* e rappresentante processuale ai sensi dell'articolo 77 del c.p.c. **Garufi Giuseppe; GARUFI MARIA FRANCESCA**, nata a Messina il giorno 8 febbraio 1954 e residente in Roma, in Via dei Giuochi Istmici, n. 28, codice fiscale GRF MFR 54B48 F158A, e **GARUFI GIUSEPPE**, nato a Messina il giorno 14 marzo 1953 e residente in Messina, in Via Malvizzi, n. 4, codice fiscale GRF GPP 53C14 F158Z, tutti quali eredi di **Garufi Domenico**, deceduto in Messina il 23 gennaio 2009, disgiuntamente rappresentati e difesi, in virtù della procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Emanuele Vespaziani**, del Foro di Roma, cod. fisc. VSP MNL 66C04 H282E e dal **Prof. Avv. Carlo Mazzù**, cod. fisc. MZZ CRL 48L29 H359P, con studio legale e domicilio in Messina, Via Ducezio, n. 12, ove anche l'Avv. Emanuele Vespaziani elegge il proprio domicilio, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax 0906411556, ovvero alle caselle di posta elettronica certificata, secondo il seguente ordine

- 1) studiolegalemazzu@pec.giuffre.it
- 2) emanuelevespaziani@ordineavvocatiroma.org

Contro la Provincia Regionale di Messina, in persona del **Presidente** *pro tempore*, codice fiscale 80002760835, elettivamente domiciliata in

1.° DIP. - LEGALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
10 NOV 2011 - appellanti -
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA UFFICIO DEL PRESIDENTE - P.D.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
11/11/2011
Protocollo n° 0037885/11

15 NOV. 2011

Proced. N° 4025/UL

Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Randazzo, quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado:

- appellata -

Per la riforma o l'annullamento

della sentenza del Tribunale di Messina n. 871/2011 pronunciata *inter partes* nel procedimento civile R.G. 3808/2009, pubblicata in data 10/05/2011 e non notificata.

Fatti della causa

1) Il 25 marzo 1987, il Comune di Messina notificava al dott. Domenico Garufi, nella qualità di proprietario, l'avviso per la compilazione del verbale di occupazione di urgenza e di consistenza, unitamente al Decreto di occupazione temporanea e di urgenza, emesso dal Sindaco di Messina in data 23/02/1987, registrato al n. 195 del R.O, in favore della Provincia Regionale di Messina, dei terreni necessari per i lavori di completamento dell'istituto tecnico commerciale "Quasimodo".

Col medesimo atto si comunicava che, con successiva ordinanza, sarebbe stata determinata, nei modi e termini di legge, la indennità di espropriazione.

Il verbale di consistenza, in esecuzione del decreto sindacale, veniva redatto, il 27 aprile 1987, alla presenza, oltre che dei testimoni e dei tecnici incaricati, del dott. Giuseppe Garufi, per delega scritta del padre dott. Domenico Garufi, identificato dalla Provincia come "attuale proprietario delle aree da occupare", estese 3611 mq e ricadenti su parte delle particelle 432, 431, 197, 200 del foglio 132/3 del catasto del Comune di Messina.

Anche il verbale di immissione in possesso, predisposto dalla Provincia, identifica come proprietario il dott Domenico Garufi, che in tale qualità lo sottoscriveva.

2) A seguito di notifica dell'indennità definitiva di esproprio, il dott. Garufi proponeva opposizione alla stima davanti alla Corte di Appello di Messina.

Nel contraddittorio delle parti veniva esperita una consulenza tecnica d'ufficio.

Il Consulente di ufficio, dopo aver acquisito il decreto di occupazione che identificava le particelle occupate dalla Provincia e la loro estensione, di proprietà del Dott. Domenico Garufi, il rilievo aerofotogrammetrico e le planimetrie delle opere da realizzare nelle aree occupate, determinava in £. 1.221.473.000= l'indennità definitiva di esproprio per l'area e l'immobile alla data del febbraio 1990, nella quale era stata notificata l'indennità di esproprio.

La Corte di Appello accoglieva l'opposizione.

Su ricorso della Provincia di Messina, la Corte di Cassazione riteneva applicabile alla vicenda la sopravvenuta normativa contenuta nell'art. 5 *bis* della L. 359/92, cassava la sentenza della Corte di Appello di Messina e rinviava alla Corte di Appello di Catania.

Il Giudice di rinvio dava incarico all'ing. Vincenzo Colavecchio (che aveva redatto la CTU dinanzi la Corte d'Appello di Messina) di acquisire il decreto di espropriazione e di determinare l'indennità di esproprio sulla base della normativa vigente.

Il Consulente chiedeva alla Provincia il rilascio del provvedimento di esproprio o, in caso di inesistenza del provvedimento «notizia

ufficiale di qualsiasi altro atto dal quale poter desumere il periodo di occupazione legittima del bene».

La Provincia ha risposto come segue: “Non essendo stato emanato il decreto definitivo d’esproprio dall’autorità competente ex lege, pur essendo stato richiesto in illo tempore da questa Amministrazione, si trasmettono le copie degli atti in possesso finalizzati proprio all’emanazione del provvedimento suindicato ed al computo del periodo di occupazione legittima, come da Ella richiesto con usa nota del 18 maggio 2001, prot. N. 18983/1° Dip. 6° U.D., pervenuta allo scrivente Ufficio in data 24 u.s., prot. N. 221/espr.”.

Sulla base degli atti acquisiti e dei sopralluoghi effettuati con l’esecuzione di rilievi fotografici, il Consulente tecnico, nella relazione suppletiva, dichiarava ***“di non essere in grado di procedere alla determinazione dell’indennità ai sensi dell’art. 5 bis con riferimento alla data di emanazione del decreto di esproprio”***:

a) perché lo stesso (decreto di esproprio) n.d.r. non era stato emanato;

b) perché, per un verso, sebbene il direttore dei lavori li avesse dichiarati completati in data 19 aprile 1991, in realtà – viceversa – l’area occupata non risultava edificata e destinata a Palestra auditorium, come avrebbe dovuto essere su quell’area, secondo il progetto.

A seguito della proposizione dell’azione di restituzione e risarcimento danni da parte del dott. Domenico Garufi contro la Provincia dinanzi al Tribunale di Messina, per quanto di seguito esposto, la Corte di appello di Catania sospendeva il giudizio.

3) Infatti, con atto notificato il 26 gennaio 2001, il Dott. Domenico Garufi conveniva in giudizio la Provincia dinanzi il Tribunale di Messina.

Egli a fondamento della domande di restituzione e della domanda risarcitoria premetteva:

a) che, nonostante fosse decorso il periodo di occupazione legittima, il decreto di esproprio dell'area prima indicata non era stato emesso;

b) che l'area era stata occupata, spianata e recintata senza la realizzazione di alcuna opera pubblica, con un'attività *contra legem*, produttiva di gravi responsabilità per l'Amministrazione, nonché di imponenti danni patrimoniali e non patrimoniali per l'attore;

c) che la Provincia si era rifiutata di rilasciare l'area, né aveva risarcito i danni, come richiesto con due atti stragiudiziali del 4 febbraio 1997 e del 16 maggio 1997, e aveva perfino ommesso di coltivare le proposte transattive formulate dall'attore, il quale era perciò costretto a chiedere: Piaccia al Tribunale di Messina G.U. respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Messina al risarcimento del danno corrispondente al pieno valore commerciale delle aree delle quali il Dott. Garufi è stato privato, rivalutato all'attualità, oltre interessi legali sino al soddisfo; al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, oltre interessi legali sino al soddisfo; e per entrambe le voci di danno agli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.

2) Condannare l'Amministrazione Provinciale al risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità di tutte le somme di sua

spettanza, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.

3) In via subordinata e salvo gravame, condannare l'Amministrazione Provinciale alla restituzione delle aree più volte indicate oltre, in ogni caso al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, oltre interessi legali sino al soddisfo ed oltre interessi sugli interessi ex art. 1283 nonché a quanto richiesto al punto 2).

4) Con riserva di provare i fatti costitutivi dei diritti azionati e dei danni lamentati e riserva di far valere tutti i danni comunque subiti nelle sedi competenti.

5) Con vittoria di spese e compensi.

4) Con comparsa del 26 aprile 2001, la Provincia si costituiva in giudizio sostenendo:

a) principalmente, di avere realizzato le opere (per le quali era stato emanato il decreto di occupazione temporanea ed urgente delle aree dell'attore) prima dello scadere dei cinque anni dalla data di notifica del decreto sindacale di occupazione temporanea ed urgente e, cioè, il 19 aprile 1991;

b) più precisamente, di aver eseguito "lavori di ampliamento dell'Istituto tecnico commerciale "Quasimodo", consistenti nella costruzione di una "palestra auditorum" adiacente al plesso scolastico principale, prima della scadenza del quinquennio dalla data di notifica del decreto;

c) preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dall'attore e, sostanzialmente, di aver «acquisito la proprietà delle aree già di proprietà dell'attore,' in virtù e per l'effetto dell'istituto della c.d. 'espropriazione sostanziale' o "accessione invertita", al momento della scadenza del periodo di occupazione legittima» con conseguente infondatezza della domanda di restituzione delle aree.

5) L'attore contestava le affermazioni avversarie.

6) La Provincia di Messina, con memoria del 7 marzo 2002, "confessava", a pag. 2, 3 e 4, che la Palestra Auditorium di cui si discute, non era stata costruita, mentre le aree di proprietà del dott. Domenico Garufi erano state occupate proprio al fine della costruzione della Palestra.

La Provincia riconosceva, infatti, quanto accertato dal Consulente tecnico di ufficio "nel giudizio di opposizione alla stima relativo alle medesime aree oggetto del precedente giudizio civile" tra le stesse parti, secondo cui "l'area in questione" risultava – dalla documentazione fotografica allegata alla relazione suppletiva (foto 4) – "certamente non edificata" ma solo "recintata e annessa quindi alla scuola previa demolizione del preesistente fabbricato rurale".

Il risultato dell'accertamento del Consulente, infine, veniva confermato espressamente e direttamente dalla Provincia nella nota del 5 marzo 2002, riportata nella memoria del 07 marzo 2002 e depositata in giudizio.

Con il **ché** veniva **radicalmente sconfessata** la diversa rappresentazione della vicenda fornita dalla stessa Provincia con la comparsa di risposta.

Ciò premesso, anche ad integrazione, specificazione e modificazione delle difese ed eccezioni proposte, la Provincia chiedeva:

1) in via preliminare, l'accertamento se nella specie si fosse verificata o meno l'accessione invertita, adottando ogni provvedimento consequenziale all'accertamento richiesto;

2) dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno e di ogni altro diritto fatto valere dall'attore;

3) sempre nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perche infondate, le domande avversarie;

4) in via subordinata, fare applicazione criteri di legge per quanto concerne l'annuale liquidazione delle somme pretese da controparte;

5) ammettere tutti i mezzi istruttori utili e conducenti;

6) condannare controparte al rimborso delle spese giudiziarie.

7) Con comparsa del 18 aprile 2003 si costituivano in giudizio i nuovi difensori del dott. Domenico Garufi, gli Avv.ti Emanuele Vespaziani e Fabrizio Monaco, i quali insistevano in tutte le precedenti domande, eccezioni e difese e richieste istruttorie, già formulate nell'interesse del dott. Domenico Garufi e offrivano in comunicazioni atti relativi alla stima in giudizi di risarcimento danni per occupazione illegittima, a parti dell'originario fondo Garufi vicini a quelle occupate dalla Provincia.

8) Il 30 aprile 2003 la Provincia depositava memoria nella quale deduceva l'inammissibilità della prova testimoniate articolata dall'attore, e, per la prima volta, sia il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sia inammissibilmente e tardivamente il difetto di

legittimazione ad agire, la carenza di interesse ad agire, e la mancanza di titolarità giuridica in capo al dott. Garufi.

9) Il G.I. del Tribunale di Messina, ritenuto che la questione della giurisdizione meritava approfondimento, invitava le parti a precisare le conclusioni e rinviava alla discussione orale ex art. 291 *sexies* c.p.c. per l'udienza del 23 ottobre 2003.

10) All'esito della discussione, il Tribunale di Messina, I sezione civile, con sent. n. 2595/03, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

11) Con sentenza n. 258 del 2008, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 13 maggio 2008, non notificata, la I Sezione civile della Corte di Appello di Messina definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Garufi Domenico contro la Provincia Regionale di Messina, avverso la sentenza n. 2595/03 del Tribunale di Messina, in accoglimento, dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario e disponeva la rimessione della causa al primo giudice, compensando le spese.

12) Il 23 gennaio 2009 il dott. Domenico Garufi decedeva.

13) L'eredità si devolveva, quindi, alla moglie Tornatola Elvira, nata a S.Agata Militello il 21/11/1914, al figlio Garufi Giuseppe, nato a Messina il 4/03/1956 alla figlia Garufi Maria Francesca, nata a Messina l'8/02/1954 - nucleo familiare del defunto risultante dalla certificazione rilasciata dal Comune di Messina.

Con atto in notar Federico Lisi dell' 11 febbraio 2009, n. 29554 di Repertorio, n 13.500 di raccolta, registrato a S Agata di Militello il 23 febbraio 2009 n.198 Serie 1 T, la moglie del defunto rinunciava,

puramente e semplicemente e per ogni conseguente effetto di legge ,
alla eredità del marito Garufi Domenico, devolutasi per legge.

14) I due figli Giuseppe e Maria Francesca Garufi, riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Messina (cui la lite era stata rimessa dalla Corte di Appello di Messina), **con atto di riassunzione notificato il 13 maggio 2009**, al fine di ottenere i diritti e le pretese tutte azionate dal loro dante causa.

15) La Provincia di Messina, con comparsa depositata il 12 novembre 2009, si costituiva nuovamente nel giudizio rimesso al primo giudice ed iscritto al numero R.G. 3808/2009 ed eccepiva che con l'atto di riassunzione era stato ampliato l'oggetto dell'originario giudizio.

Dopo di ciò eccepiva l'estinzione del giudizio per non esser stata riassunta la causa entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza con cui la Corte di Appello di Messina aveva rimesso la causa al primo giudice.

Quindi riproponeva la contestazione della legittimazione passiva, inammissibilmente e tardivamente sollevata nel corso del primo grado di giudizio solamente con la memoria di replica istruttoria, depositata nel secondo termine previsto dall'articolo 184 del c.p.c. applicabile *ratione temporis*, e riproponeva altresì le altre difese ed eccezioni.

16) Il Giudice istruttore del Tribunale di Messina, con ordinanza depositata il 23 dicembre 2009, riservandosi di eventualmente provvedere sulle ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, disponeva una CTU al fine di accertare:

1) quali fossero le aree oggetto di causa e descriverne la consistenza;

2) quale fosse stato l'iter amministrativo che aveva condotto all'occupazione del terreno oggetto di causa, a partire dall'atto recante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica da realizzarsi, con specificazione di quali fossero i termini di efficacia di tale dichiarazione, e di indicarne gli esiti;

3) se la Provincia di Messina avesse o meno realizzato le opere pubbliche per le quali era stato emanato il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza;

4) quale fosse l'epoca di realizzazione delle opere sia con riferimento al momento del loro completamento sia con riferimento al momento in cui potesse essere ravvisata l'irreversibile trasformazione del suolo;

5) quali fossero i danni subiti dall'attore per l'occupazione del terreno sia con riferimento al periodo dell'occupazione legittima, sia con riferimento al periodo dell'occupazione illegittima, tenendo conto delle eventuali proroghe;

6) quale fosse l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria in caso di illegittima ed irreversibile occupazione dell'area, secondo i parametri di cui all'articolo 3, comma 65°, della Legge n. 662 del 1996;

7) quale fosse il valore venale del bene al momento della immissione nel possesso in funzione della trasformazione.

17) La CTU si concludeva con relazione scritta del 31 maggio 2010, con cui l'Ing. Antonino Torre, così rispondeva ai quesiti posti dal Tribunale:

- la superficie delle aree occupate risultava essere pari a mq 3.611,00 , su cui insisteva un fabbricato rurale di mc 380, demolito a seguito dell'occupazione;

- l'immissione in possesso era avvenuta il 27 aprile 1987;
- l'opera prevista non era mai stata realizzata;
- il suolo non aveva subito alcuna irreversibile trasformazione;
- il decreto di esproprio non era mai stato emanato;
- il valore venale del terreno, calcolato con riferimento al mese di aprile 1987 era di £ 842.750.000.

18) Le parti attrici, tramite il proprio consulente, presentavano alcune osservazioni e il CTU rispondeva con seconda relazione scritta in data 29 dicembre 2009. Precisava che alla data del febbraio 1992 – di scadenza del termine dell'occupazione temporanea e d'urgenza – il valore dell'area occupata era da determinarsi in £1.083.300.000, mentre quello del fabbricato rurale demolito all'atto dell'immissione in possesso era da stimarsi, sempre alla predetta data, in £ 38.000.000, per complessive £ 1.121.300.000.

19) All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 gennaio 2011, la causa era trattenuta in decisione.

20) Il Tribunale di Messina definiva il giudizio con la sentenza pubblicata in data 10/05/2011 col n. 871 e non notificata.

Con tale decisione il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla Provincia di Messina con la comparsa del 12 novembre 2009, dichiarava l'estinzione del giudizio.

In particolare il Tribunale di Messina ha affermato che la riassunzione del processo dinanzi al primo giudice, con atto notificato il 13 maggio 2009, era avvenuta tardivamente ed in violazione del

termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla comunicazione della sentenza n. 258 del 2008, pubblicata il 13 maggio 2008, e non notificata, con cui la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 2595/03, aveva dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario e rinviato il processo al Giudice di primo grado.

21) La signora Elvira Tornatola, – dopo aver inizialmente rinunciato all'eredità del proprio coniuge dott. Domenico Garufi devolutasi per legge –, a seguito della devoluzione testamentaria per atto in Notar Vincenzo Grosso n. 52155 Rep. e n. 7224 Racc. registrato in Messina il 18/01/2011 n. 509 serie 1T, successivamente, con atto per Notar Federico Lisi del 19.1.2011, n. 30539 di repertorio, n. 14252 di raccolta, registrato il 20.1.2011, ha revocato la precedente rinuncia all'eredità ed ha accettato.

La Signora Tornatola Elvira è quindi oggi legittimata, unitamente agli altri coeredi, ad impugnare la sfavorevole sentenza n. 871/2011 del Tribunale di Messina, a mezzo del proprio figlio Giuseppe Garufi suo procuratore generale *ad negotia*, munito anche di rappresentanza processuale, in forza dell'atto per Notaio Federico Lisi del 9.12.2009, n. 29954 di repertorio, n. 13618 di raccolta, registrato il 16.12.2009.

DIRITTO

La sentenza del Tribunale di Messina n. 871 del 2011 è illegittima errata ed ingiusta e gli appellanti ne domandano la riforma per i seguenti motivi.

1) Violazione dell'articolo 353, comma 2°, del c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis*, anteriormente alla sostituzione disposta dall'art. 46 della Legge n. 69 del 2009.

Il Tribunale di Messina nella sentenza impugnata ha affermato che *“Gli attori non hanno fornito prova di avere provveduto alla riassunzione della causa nel termine di legge, vale a dire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di Appello (ndr: n. 258 del 13 maggio 2008) con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, disposta la rimessione della causa al primo giudice ed assegnato alle parti il termine per la riassunzione. Detta sentenza risulta, invero, comunicata al procuratore degli attori in data 19/05/2008 (vedi comunicazione di avviso di deposito all'avv. Vespaziani), mentre l'atto di citazione in riassunzione risulta notificato il 13 maggio 2009, ben oltre il termine fissato dal Giudice e dalle norme di rito”*.

La decisione è palesemente errata perché l'art. 353 comma secondo c.p.c. (nel testo applicabile, *ratione temporis*, al processo di cui si tratta, instaurato con atto di citazione notificato il 26/01/2001 e, quindi, prima delle modifiche introdotte con la L. 69/2009) stabilisce che *“Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza”*.

Ora, nel caso da decidere, la sentenza della Corte di Appello di Messina è stata depositata il 13/05/2008, come risulta dagli atti depositati nella fase di riassunzione dinanzi al Tribunale di Messina.

Inoltre, come si legge nella sentenza impugnata, *«l'atto di citazione in riassunzione risulta notificato il 13 maggio 2009»*, così che il **giudizio**, differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale, **è stato tempestivamente riassunto**.

La Corte di Cassazione, infatti, ha costantemente affermato che *“In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo*

grado per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art. 153 c.p.c.; in ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione dell'art. 327 c.p.c., non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere” (così Cass. civ., sez. II, 05-06-2007, n. 13160, e nel medesimo senso: Cass. civ., sez. II, 03-09-1997, n. 8437; Cass. civ., sez. I, 29-08-1997, n. 8191; Cass. civ., sez. I, 26-07-1993, n. 8370; Cass. civ., sez. III, 21-06-1991, n. 7016; Cass. civ., 01-03-1984, n. 1440; Cass. civ., 06-07-1972, n. 2250).

Nessuna estinzione poteva, quindi, essere dichiarata poiché, in mancanza di notificazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 258 del 2008, pubblicata il 13 maggio 2008, la riassunzione con l'atto del 13 maggio 2009 era tempestiva in quanto avvenuta entro l'anno, senza tenere conto, neppure, della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Nessuna prova dovevano, pertanto, fornire gli attori di avere riassunto entro un termine diverso da quello previsto dalla legge.

In conclusione, la sentenza è manifestamente erronea ed illegittima.

2) Violazione del principio dell'affidamento. Violazione dell'art., 111 della Costituzione e violazione dell'art. 6 della C.E.D.U. Violazione dell'articolo 184 bis c.p.c.

In ogni caso, nessun eventuale (ed erroneo) mutamento di giurisprudenza poteva e può essere applicato in danno degli eredi Garufi, i quali hanno legittimamente confidato sulla costante giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cfr. Cass. Civ., sez. Unite, sentenza 11-07-2011, n. 15144).

3) Competenza della Corte di Appello a decidere la controversia nel merito, ai sensi dell'art. 354 comma 2 cpc.

L'errore commesso dal Tribunale nel dichiarare le estinzione del giudice ha determinato che la causa non venisse decisa nel merito, sebbene fosse stata completamente istruita ed assegnata in decisione, proprio perché fosse definita nel merito.

In questi casi, la Corte di Cassazione ha precisato, con giurisprudenza costante, che *“quando il Tribunale in composizione collegale o monocratica ha, bensì, dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie n.d.r). cioè dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art. 189 c.p.c., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia (così Cass. civ. Sez. I, 9 giugno 2010 n. 13902; sez. I 29 maggio 2008, n. 13343; sez. II 9 luglio 1972, n. 5976)*

In estrema sintesi, nel caso in esame, secondo la Cassazione, *«il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo*

deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia» (cass. n. 13902/2010 cit.).

* * * * *

Nel merito è emerso – dagli atti del giudizio e dalla completa istruttoria conclusa –, che la Provincia, sulle aree Garufi occupate:

- doveva realizzare un Auditorium e non l'ha neppure cominciato;
- doveva realizzare un Auditorium ed ha solo “recintata e annessa l'area in questione certamente non edificata” all'edificio scolastico I.T.C. Quasimodo (consulenza suppletiva cit. innanzi la Corte di Appello di Catania pag. 5), *con un'attività che non rientrava nell'oggetto della dichiarazione di p.u.*;
- ha impiegato (o, forse meglio, distratto) le somme destinate, anche, alla realizzazione della palestra-Auditorium solo per il completamento di opere che non ricadevano nell'area occupata, in funzione della realizzazione della costruzione palestra-Auditorium (cfr. nota 5 marzo 2002 della Provincia, depositata in giudizio e riportata in memoria del 7 marzo stesso anno);
- ha depositato un certificato di ultimazione dei lavori – riferiti alla Palestra Auditorium – due mesi dopo la perizia di variante nella quale aveva deciso di non realizzare tali lavori (un falso, nel senso di errore?);
- ha riconosciuto che, nel 2002, non esisteva alcun progetto esecutivo, tanto da dichiarare che avrebbe inserito nel piano triennale delle OO.PP. un semplice progetto!? (cfr. nota cit.)

Al riguardo, a seguito della “**confessione**” dei fatti tutti sopraelencati, sembrerebbe necessario concludere, che la Provincia, pur essendo a conoscenza della manifesta illiceità di tutti i suoi comportamenti, mantiene il bene altrui e si adopera in tutte le sedi giudiziali e stragiudiziali a non corrispondere né controvalore né danni, il tutto come chiesto con l’originario atto di citazione notificato il 26/01/2001.

Ormai quasi da un quarto di secolo siamo in presenza di una occupazione usurpativa nella accezione di una sottrazione del bene altrui fuori da qualsiasi principio di legalità dell’azione amministrativa.

* * * * *

All’accoglimento delle domande originariamente proposte dal dott. Domenico Garufi non ostano le eccezioni sollevate dalla Provincia di Messina: né quella, inammissibile, pretestuosa ed infondata, relativa alla contestazione della legittimazione attiva; né quella, infondata, di prescrizione.

A) **Inammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione.**
Come risulta dalle domande originariamente proposte dal Dott. Domenico Garufi, le stesse hanno ad oggetto un *petitum* esclusivamente risarcitorio.

Appare, pertanto, evidente come la contestazione dell’originaria legittimazione attiva del dott. Domenico Garufi sia stata tardivamente sollevata dalla Provincia di Messina, poiché tale contestazione appare svolta solamente con la memoria del 30 aprile 2003, depositata nel secondo termine concesso per l’eventuale indicazione di prova

contraria ai sensi dell'articolo 184 c.p.c. (nel testo vigente *ratione temporis*).

È, peraltro, del tutto pacifico che la contestazione della legittimazione attiva, intesa come questione di merito riguardante la titolarità del rapporto controverso, è sottratta al rilievo officioso ed è rimessa unicamente al potere dispositivo e deduttivo delle parti, con la conseguenza che tale contestazione deve avvenire nel termine concesso alle parti per la deduzione delle questioni non rilevabili d'ufficio (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II, 03-06-2009, n. 12832), e non quindi nel secondo termine di cui all'articolo 184 c.p.c..

La contestazione della legittimazione attiva sollevata dalla Provincia integrerebbe, comunque, quindi una deduzione del tutto inammissibile, per tardività, tenendo altresì conto che la riforma della sentenza del primo giudice, che abbia erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione, e la conseguente rimessione del processo al primo giudice, non comportando anche la rinnovazione del procedimento di primo grado, ma solamente la sua prosecuzione, mantiene ferma ogni preclusione (arg. da Cass., sez. lav., 18-05-2007, n. 11628).

B) Infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione.

- La legittimazione attiva del dr. Garufi (oggi dei suoi eredi) discende direttamente dalla emanazione di atti amministrativi relativi alla vicenda emanati nei suoi confronti;

- la legittimazione attiva del dr. Garufi è stata pienamente riconosciuta dalla Provincia, questa si è, infatti, costituita per resistere nel giudizio di opposizione alla stima iniziato dinanzi la Corte di Appello di Messina, dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, nel

giudizio di rinvio, dinanzi la Corte di Appello di Catania (vedi retro sub. 2), della cui esistenza vi è piena ammissione negli scritti difensivi della Provincia, anche con riferimento alla consulenza tecnica suppletiva, innanzi tale Corte di Appello;

- la legittimazione attiva del dr. Garufi, oltre che dalla già rilevata inammissibile e tardiva contestazione (vedi sub A), è stata sempre riconosciuta dalla Provincia nei propri atti difensivi nonché in quelli acquisiti al giudizio, cfr. allegati alla memoria del 7 marzo 2002.

C) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

- Il comportamento della Provincia ha natura usurpativa e, quindi, costituisce illecito permanente;

- in ogni caso, anche a voler ravvisare l'ipotesi di un'occupazione acquisitiva, – di cui la Provincia ha confessato l'inesistenza per mancata costruzione della Palestra Auditorium – secondo la Corte di Cassazione e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo va esclusa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;

- la prescrizione è stata comunque utilmente interrotta sia con i due atti stragiudiziali del 4 febbraio 1997 e del 16 maggio 1997, sia coltivando il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione.

PQM

I signori Giuseppe Garufi, in proprio e quale rappresentate processuale della Signora Elvira Tomatola, e Maria Francesca Garufi, tutti quali coeredi del dott. Domenico Garufi, come sopra rappresentati e difesi, dichiarato che il valore della presente causa è indeterminabile, e che è dunque dovuto il contributo unificato per € 450,00

CITANO

la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Randazzo, quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Messina, all'udienza del **15 marzo 2012**, ore di rito, con l'invito alla medesima Provincia a costituirsi nel termine di venti giorni prima della predetta udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 del codice di procedura civile, ed a comparire alla medesima predetta udienza dinanzi alla sezione ed al collegio che saranno allo scopo designati, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze previste dagli articoli 38,167 e 343 del codice di procedura civile, per ivi sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

"Voglia la Corte d'appello di Messina accogliere integralmente il presente appello, e quindi:

I) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Messina n. 871/2011, accogliendo tutte le conclusioni di merito rassegnate nel corso del primo grado del giudizio dal dr. Domenico Garufi, che nel presente giudizio di appello espressamente si ripropongono nella loro integralità, e che di seguito si riformulano e trascrivono:

Voglia

l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti domande :

1) condannare l'Amministrazione Provinciale di Messina al risarcimento del danno corrispondente al pieno valore commerciale delle aree delle quali il dr. Garufi è stato privato, rivalutato

all'attualità, oltre interessi legali sino al soddisfo; al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, oltre interessi legali sino al soddisfo;

2) Condannare l'Amministrazione Provinciale al risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità, di tutte le somme di sua spettanza sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi.

3) In via subordinata, e salvo gravame, condannare l'Amministrazione Provinciale alla restituzione delle aree più volte indicate, oltre, in ogni caso al risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene, oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché a quanto richiesto al punto 2) che precede.

II) In estremo subordine annullare integralmente la sentenza del Tribunale di Messina n. 871/2011, rimandando le parti al primo giudice.

III) In entrambi i casi, con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre il 12,50% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Copia conforme all'originale della sentenza n. 871/2011 del Tribunale di Messina.

2) Copia dell'atto per Notar Federico Lisi del 19.1.2011 n. 30539 di repertorio, n. 14252 di raccolta, registrato il 20.1.2011, con cui la Sig.ra Elvira Tornatola ha revocato la propria antecedente rinuncia all'eredità del dott. Domenico Garufi.

3) Copia della procura generale rilasciata dalla Signora Tornatola Elvira in favore del proprio figlio Giuseppe Garufi, per atto per Notaio Federico Lisi del 9.12.2009, n. 29954 di repertorio, n. 13618 di raccolta, registrato il 16.12.2009.

4) Fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è dovuto il contributo unificato di € 450,00.

Messina, 3 ottobre 2011

Avv. Emanuele Vespaziani

Avv. Emanuele Vespaziani

Prof. Avv. Carlo Mazzù

Carlo Mazzù

Procura alle liti

I sottoscritti **GARUFI MARIA FRANCESCA**, nata a Messina il giorno 8 febbraio 1954 e residente in Roma, in Via dei Giuochi Istmici, n. 28, codice fiscale GRF MFR 54B48 F158A, **GARUFI GIUSEPPE**, nato a Messina il giorno 14 marzo 1953 e residente in Messina, in Via Malvizzi n. 4, codice fiscale GRF GPP 53C14 F158Z, e **TORNATOLA ELVIRA**, quali rispettivamente i primi due figli e la terza, moglie, unici eredi di **Garufi Domenico**, deceduto in Messina il 23 gennaio 2009, disgiuntamente nominano loro difensori e procuratori l'Avvocato Emanuele Vespaziani, del Foro di Roma, ed il Prof. Avv. Carlo Mazzù, con studio legale e domicilio in Messina, Via Ducezio n. 12, affinché costoro sottoscrivano e notifichino alla Provincia Regionale di Messina il su esteso appello avverso la sentenza pronunciata nel giudizio R.G. 3808/2009 dal Tribunale di Messina n. 871 del 2011, pubblicata in data 10/05/2011, e li rappresentino e difendano disgiuntamente nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina con ogni facoltà.

F. to Maria Francesca Garufi

F. to Giuseppe Garufi

*Per Tornatola Elvira, in q. di rappresentante
legale e processuale, F. to Giuseppe Garufi.*

V° per autentica

Prof. Avv. Carlo Mazzù

Carlo Mazzù

Corte di Appello di Messina – Ufficio Unico Notificazioni

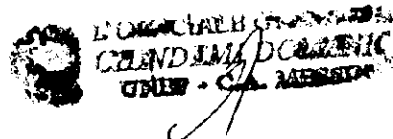
Relazione di notifica

Ad istanza del prof. Avv. Carlo Mazzù, che ne ha fatto richiesta con urgenza quale difensore e procuratore di Tornatola Elvira, Garufi Maria Francesca e Garufi Giuseppe, quali eredi del dr. Domenico Garufi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su intestato Ufficio Unico, ho notificato la presente citazione in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Messina a:

- 1) La **Provincia Regionale di Messina**, in persona del presidente pro tempore, con sede legale in Messina, Via Cavour n. 1, ivi recandomi e consegnando copia conforme del presente atto a mani di:

Mazzù *ng* *Garufi d.p.*

10/11/11



35413

Cronologico n.

				URG
				€
				11.63

FORM 2
Municipio
09 NOV. 2011